

Repertorio n. 35.525

Raccolta n.ro 10.663

ATTO DI DEPOSITO DEL TESTO DI STATUTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO I.N.A.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di novembre,

a di 28 novembre 2007

in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi 20, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparso il signor:

- Mario Galli, nato a Cameri (NO) il 13 maggio 1933, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale mi dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del:


- ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO (I.N.A.P.A.) con sede in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme, 63, c.f. 80082070584, a quest'atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dallo statuto dell'Istituto nonché dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 7 novembre 2007.

Il comparso della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

- che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 7 novembre 2007 ha deliberato, al fine di adeguarsi alla legge del 30/3/01 n. 152, di approvare il nuovo testo di statuto dando corso al conseguente iter ministeriale di notifica

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE DI RM 1
IL 6/12/07.....
N. 63535... SERIE 15
EURO382,00.....



e approvazione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge
30 marzo 2001, n. 152;

tutto ciò premesso il Comparente mi richiede di volere depositare nei miei
atti:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/07 sottoscritta in originale
dal Presidente e dal Segretario;
- il nuovo testo di statuto dell'Istituto aggiornato che sostituisce, a tutti gli
effetti, il testo precedente.

A ciò aderendo io Notaio ricevo i documenti di cui sopra e cioè l'originale
della delibera n. 2/07 ed il nuovo testo di statuto dell'Istituto:

Detti documenti non presentano postille, correzioni od altri vizi visibili e
vengono allegati al presente atto sotto le lettere "A" e "B" omessane la lettura
da parte di me Notaio per volontà del Comparente che dichiara di ben
conoscerli, e con questo verranno sottoposti alla formalità di registrazione.

Il Comparente mi autorizza espressamente a rilasciarne copia autentica a
chiunque ne faccia richiesta.

Imposte e spese del presente atto sono a carico dell'Istituto.

Il presente atto scritto in parte di mio pugno ed in parte dattiloscritto da
persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio, viene da me Notaio letto al
Comparente che su mia domanda lo approva, perchè conforme alla sua
volontà: sono le ore diciotto e minuti venti (18,20)

MARIO GALLI


LIVIO COLIZZI NOTAIO

Copia composta di ~~sei~~ fogli, conforme all'originale, rilasciata dal dottor

Livio Colizzi, Notaio in Roma, per ~~la~~ ~~causa~~

Roma,

4 dicembre 2007



Allegato "A"
del 10663 di racc.

Delibera n. 2/07

Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato

Consiglio di Amministrazione
(seduta del 7 novembre 2007)

- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n.152;
- CONSIDERATA** la necessità improcrastinabile di adeguare lo Statuto dell'INAPA alle nuove funzioni, compiti ed attività previste dalla legislazione vigente;
- PRESO ATTO** delle sollecitazioni espresse in tal senso dal Ministero del Lavoro;
- TENUTO CONTO** del lavoro svolto dal gruppo per le modifiche statutarie, costituito con delibera del Comitato Esecutivo n. 15 del 12 ottobre 2005 e delle valutazioni espresse da Confartigianato in ordine:
 - alla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - alla necessità di ridurre il numero dei componenti il Comitato Esecutivo;
- AVUTO RIGUARDO** da ultimo ai suggerimenti espressi dal Comitato Esecutivo nella riunione del 6 novembre 2007.

delibera all'unanimità

di approvare il nuovo Statuto dell'INAPA nel testo allegato alla presente, dando corso al conseguente iter ministeriale di notifica e approvazione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.



Il Segretario

Il Presidente

Per allegazione:



Allegato "B" al n.ro 10.663 di raccolta

STATUTO

Dell'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato

I.N.A.P.A.

Art. 1


(Costituzione e finalità)

E' costituito, ad iniziativa della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato e delle Imprese, di seguito denominata "Confartigianato-Imprese" o "Confederazione", l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato, in breve INAPA, quale persona giuridica di diritto privato che svolge servizio di pubblica utilità nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Istituto ha la propria Sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana nonché nell'area dell'Unione Europea e in altri Stati per il tramite dei propri Uffici centrali e periferici.

Le finalità proprie del Patronato INAPA consistono nell'assistenza e nella tutela della generalità dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri ed apolidi, al fine del conseguimento di prestazioni e benefici previdenziali, sociali ed assistenziali, in sede amministrativa, di collegi arbitrali e di contenzioso, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il Patronato INAPA garantisce inoltre informazioni, consulenze e servizi a tutti i cittadini, in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e di



successione, mercato del lavoro, facilitando, anche per il proprio tramite, l'accesso ai dati e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, favorendo il soddisfacimento dei diritti e dei bisogni primari.

Art. 2

(Vigilanza)

L'INAPA è soggetto alla vigilanza del Ministero competente per legge nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 3

(Funzioni)

1. L'INAPA esercita l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani stranieri e apolidi e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Art. 4

(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela dell'INAPA riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

- b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
- d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato alla Confederazione e a titolo gratuito, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.


Art. 5

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria svolto dall'INAPA è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. L'INAPA assicura la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dall'INAPA stessa. Tale attività è prestata nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai criteri di partecipazione dell'assistito alle spese per il patrocinio legale.

Art. 6

(Attività diverse)



1. L'INAPA svolge attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Statuto finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni nei limiti definiti dal presente Statuto;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministero competente per legge.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, l'INAPA svolge anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'Ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. L'INAPA svolge ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti

con decreto del Ministro competente per legge.

4. Nelle convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo sarà previsto, a carico delle istituzioni pubbliche e private convenzionate, il rimborso delle spese sostenute dall'INAPA.

5. L'INAPA può svolgere altresì, in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente, attività istituzionali proprie della sua associazione promotrice in luogo di essa, nonché svolgere servizi, sulla base di apposite convenzioni, per Confederazioni di lavoratori che non abbiano promosso un proprio Istituto di Patronato.

Art. 7

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

L'INAPA può svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 8

(Organi)

Sono Organi dell'Istituto:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Direttore Generale

Art. 9

(Presidente)



Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale e può rilasciare mandati generali e speciali, previa delibera del Comitato Esecutivo.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b) determinare le materie da portare alla discussione degli organi predetti e garantire l'esecuzione delle loro deliberazioni;
- c) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti riservati al Comitato Esecutivo, in accordo con il Direttore Generale, salvo riferirne alla prima riunione dell'Organo stesso, per la ratifica;
- d) fornire, entro i termini di legge al Ministero competente, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni inerenti il suo ufficio sono demandate al Vice Presidente Vicario.

Per l'esercizio di particolari funzioni, il Presidente può conferire delega al Direttore Generale. Per quanto concerne l'attività nelle sedi periferiche, la delega può essere conferita ai Presidenti delle rispettive Organizzazioni territoriali, ovvero, se costituiti, ai Presidenti dei Consigli Territoriali dell'INAPA.

Art. 10

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'Istituto. Ne fanno parte:

- a) 21 membri nominati dalla Giunta Esecutiva della Confederazione tra gli appartenenti al Sistema Confederale;
- b) il Presidente della Confederazione o suo delegato
- c) il Presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati;
- d) il Direttore Generale dell'Istituto;
- e) il Consulente Legale dell'Istituto nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) 4 esperti in materie tecnico organizzative, previdenziali, assistenziali e amministrative, proposti dal Presidente dell'Istituto e nominati dal Consiglio di Amministrazione;


I consiglieri di cui alle lettere d), e), f), partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Nella prima seduta successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della Confederazione o suo delegato, elegge nel suo seno il Presidente, tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente vicario e tre membri componenti il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno nonché tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente mediante avviso da comunicare cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Vice Presidente vicario ovvero, in caso di comprovata necessità, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono



adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica a qualsiasi titolo la Giunta Esecutiva della Confederazione provvede tempestivamente a nuova nomina.

Coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale degli Organi.

Art. 11

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente, i Vice Presidenti, ed i membri del Comitato Esecutivo;
- b) nominare il Consulente Legale dell'Istituto;
- c) nominare gli esperti di cui all'art.10 lettera f);
- d) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto e per l'attuazione dei rapporti con gli Organi dello Stato, gli Enti Pubblici e privati, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria, gli Istituti previdenziali e assicurativi nazionali ed internazionali;
- e) statuire il regolamento per il funzionamento della Sede Centrale e delle sedi periferiche;
- f) approvare, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto;
- g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- i) adempiere ad ogni altra funzione prevista dal presente Statuto, da leggi e

da regolamenti.

Art. 12

(Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è l'Organo di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto.

E' composto dai seguenti membri:

- a) dal Presidente;
- b) dai 3 Vice Presidenti;
- c) da n. 3 Consiglieri;
- d) dal Direttore Generale;

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno mediante avviso da comunicare cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Comitato Esecutivo può essere convocato dal Vice Presidente ovvero, in caso di comprovata necessità dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Art. 13

(Competenze del Comitato)

Spetta tra l'altro al Comitato Esecutivo:



- a) attuare le deliberazioni di indirizzo e di coordinamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare sugli interventi di carattere organizzativo ed economico nei confronti degli uffici periferici;
- c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'esame dei problemi di carattere generale inerenti l'attività dell'Istituto;
- d) deliberare sulla nomina del Direttore Generale proposta dalla Confederazione;

Art. 14

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo, anche formale, sulle operazioni economico-finanziarie relative al patrimonio dell'Istituto nonché sulla corretta osservanza del presente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti.

I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto a voto ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 15

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Confederazione.

Il Direttore Generale programma e coordina l'attività della struttura per la predisposizione e l'attuazione delle deliberazioni degli Organi ed è a capo di tutti i servizi centrali dell'INAPA.

Decide sull'organizzazione e sui provvedimenti relativi alla gestione complessiva del personale dipendente dell'Istituto.

Svolge funzioni di raccordo con la struttura tecnica della Confederazione su materie pertinenti le tematiche sociali condivise con il sistema confederale.

Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo.

Partecipa alle riunioni degli Organi, con voto consultivo, svolge per i medesimi le funzioni di segretario, redige e sottoscrive i verbali.

Art. 16


(Decadenza)

La decadenza dalla carica di componente gli Organi di cui agli artt. 10 e 12 è decisa dal Consiglio di Amministrazione .

Sono cause di decadenza:

- l'assenza ingiustificata per 3 riunioni consecutive dagli Organi di appartenenza;
- l'esercizio di attività in conflitto con le finalità dell'INAPA e/o della Confederazione;
- comportamenti lesivi degli interessi e del buon nome dell'INAPA e/o della Confederazione.
- La non appartenenza al Sistema Confederale.

Coloro che sono stati dichiarati decaduti, non possono essere nuovamente nominati.



Art. 17

(Articolazione territoriale)

L'INAPA esplica la propria attività attraverso gli Uffici centrali, regionali e provinciali.

L'INAPA inoltre può esplicare la propria attività attraverso gli Uffici operanti all'estero.

Gli Uffici centrali hanno sede presso la Direzione Generale.

Gli Uffici regionali e provinciali, sono costituiti, di norma, rispettivamente presso le corrispondenti articolazioni territoriali aderenti alla Confederazione.

L'attività di assistenza e consulenza degli Uffici provinciali si esplica anche attraverso Uffici zonali.

Art. 18

(Organi rappresentativi territoriali)

Presso le articolazioni territoriali della Confederazione possono essere costituiti i Consigli Regionali e/o Provinciali dell'INAPA.

Spetta ai predetti Consigli:

- fornire indicazioni in relazione alle esigenze locali per una più efficace e mirata azione assistenziale;
- partecipare alle iniziative degli Enti Pubblici locali, con funzioni di rappresentanza;
- mantenere eventuali rapporti di carattere economico con i sopradetti Enti;
- svolgere eventuali funzioni delegate dal Presidente Nazionale.

La composizione ed il funzionamento dei Consigli Regionali e Provinciali dell'INAPA sono demandati alle rispettive strutture territoriali dell'Organizzazione promotrice.

Qualora i predetti Consigli non siano stati costituiti, le relative funzioni sono svolte dagli organi delle rispettive Organizzazioni Territoriali

Art. 19

(Operatori)

Per lo svolgimento delle attività operative, in Italia o all'estero, l'INAPA si avvale di lavoratori subordinati dipendenti ovvero dipendenti dell'Organizzazione promotrice comandati all'Istituto stesso.

Esclusivamente, per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegne delle pratiche agli assistiti, agli operatori ed ai soggetti erogatori delle prestazioni, l'INAPA può avvalersi di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito.

Art. 20


(Finanziamento)

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l'INAPA provvede attraverso:

- a) il finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152;
- b) le attività di convenzione con i soggetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) i contributi della Confederazione da erogarsi nella misura adeguata alle necessità della sua gestione;
- d) eventuali contributi dello Stato, degli Enti Locali e di altri Istituti;
- e) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- f) erogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie.

Art. 21

(Esercizio finanziario)



L'esercizio finanziario dell'INAPA si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre sarà predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Entro il 31 marzo dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.

Art. 22

(Commissariamento e scioglimento)

Il Commissariamento e lo scioglimento dell'INAPA può avvenire:

- per atto del Ministero competente per legge secondo le previsioni del disposto di cui all'art. 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- per deliberazione dell'assemblea della Confederazione.

In caso di scioglimento il patrimonio risultante sarà devoluto alla Organizzazione promotrice.

Art. 23

(Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAPA, acquisito il parere conforme della Confederazione e approvate dal Ministero competente per legge.

Art. 24

(Norme transitorie e finali)

Il presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme contenute nei precedenti Statuti.

Entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte del Ministero, secondo il disposto di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

MARIO GALLI

LIVIO COLIZZI NOTAIO

